

# STUDIO LOMBARDI - MALAVASI

## DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. ROSARIA LOMBARDI

Dottore commercialista - Revisore legale  
Psicologa  
C.T.U. del Tribunale

Dott. ANTONIO MALAVASI

Dottore commercialista - Revisore legale  
Consulente internazionale di impresa  
Member of the New York Society of  
Certified Public Accountants

Spett. Sigg.ri Clienti  
LL.SS

Milano, 22 Aprile 2020

Oggetto: **INADEMPIMENTO CONTRATTUALE CAUSA COVID-19.**

A seguito dell'emergenza sanitaria in corso, qualora le imprese non siano nella condizione di adempiere agli obblighi contrattuali assunti con le proprie controparti, anche estere, la Camera di Commercio internazionale ha comunicato alcune indicazioni pratiche da seguire, in particolare quando i contratti internazionali contengono una **clausola di forza maggiore**. In tal caso, è opportuno esaminare il contenuto di tale clausola, ovvero se fra gli eventi contemplati dalla clausola siano inclusi, ad esempio:

- pandemia (pandemic; epidemics..)
- provvedimenti delle autorità pubbliche e altri (law of quarantine restrictions; acts of government, extreme natural event ...), salvo altri.

Attenzione anche al rispetto dei tempi di notifica (Notice) della causa di forza maggiore e agli allegati da produrre, come previsto nel contratto.

In queste situazioni, su richiesta dell'impresa, le Camere di commercio potranno rilasciare una dichiarazione in inglese sullo stato di emergenza in Italia collegato al Covid 19 e sulle restrizioni imposte dalla legge. Sarà cura e responsabilità del richiedente fornire le ragioni e le prove della domanda di sospensione della prestazione.

Una volta ricevuta la notifica, la controparte destinataria della richiesta può sospendere la controprestazione.

Inoltre, se la prestazione diviene definitivamente impossibile o la sospensione si protrae oltre il termine ultimo eventualmente previsto dalla clausola di forza maggiore, la controparte che riceve la notifica ha diritto a chiedere:



**STUDIO LOMBARDI MALAVASI**

Sede: Viale C. Battisti 59, Monza (MB) 20900 - ITALIA

Tel. (+39)0398943035 Fax (+39)03933031198

Ufficio: Via Corridoni 41 (MI) 20122 Tel. (+39)0245074771

Cod.Fisc. e Partita Iva : 04684740964

[www.studio-commercialisti.it](http://www.studio-commercialisti.it) - E Mail : [info@studio-commercialisti.it](mailto:info@studio-commercialisti.it)

PEC [studio-commercialisti@legalmail.it](mailto:studio-commercialisti@legalmail.it)

ISCRITTI PRESSO L' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MONZA E DI MILANO

- la risoluzione del contratto;

- la restituzione di quanto eventualmente anticipato a titolo di corrispettivo per la prestazione che non potrà essere ricevuta a causa dell'impossibilità.

Se, invece, il contratto **non contiene una clausola di forza maggiore**, si potrà ricorrere alla disciplina del diritto applicabile al contratto stesso. Quindi, se il contratto è disciplinato dal diritto italiano, possono trovare applicazione il codice civile in materia di impossibilità sopravvenuta, il Dlgs. N. 231/02 sulle obbligazioni pecuniarie oltre a quanto disposto dal recente DL n. 18/20, n. 18.

Se il contratto è retto dal diritto inglese l'istituto di riferimento sarà quello della *frustration*, ove invece disciplinato dal diritto dello Stato di New York si applicherà la cosiddetta *impracticability*.

L'attestazione rilasciata dalle CCIAA serve solo per quei contratti i cui contraenti sono stabiliti in Paesi diversi e non anche per i contratti inerenti al mercato interno.

Come detto sopra, tali dichiarazioni non sostituiscono l'onere della prova che deve essere offerto dalla parte che invoca la forza maggiore e consistente nel dimostrare che l'evento è sopravvenuto, impedendone l'esecuzione della prestazione e che tuttavia è stato posto in essere ogni ragionevole sforzo per evitare e superare le conseguenze dell'evento impeditivo.

Lo studio resta a disposizione per ulteriori dettagli.

Studio LOMBARDI MALAVASI

Dottori Commercialisti associati